

# **Regime di responsabilità dei sindaci. Il nuovo articolo 2407 del codice civile in vigore dal 12 aprile**

Publicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 28 marzo 2025 la Legge 14 marzo 2025, n. 35 (*di seguito riportata*), recante la modifica dell'articolo 2407 del codice civile, in materia di responsabilità dei componenti del collegio sindacale.

## **Legge 14 marzo 2025, n. 35**

### **Modifica dell'articolo 2407 del codice civile, in materia di responsabilità dei componenti del collegio sindacale.**

*In G.U. n. 73 del 28 marzo 2025 e in vigore dal 12 aprile 2025*

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno  
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

**1.** L'articolo 2407 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 2407 (*Responsabilità*). – I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

Al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo, anche nei casi in cui la revisione legale è esercitata dal collegio sindacale a norma dell'articolo 2409-bis, secondo comma, i sindaci che violano i propri doveri sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l'incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito, secondo i seguenti scaglioni: per i compensi fino a 10.000 euro, quindici volte il compenso; per i compensi da 10.000 a 50.000 euro, dodici volte il compenso; per i compensi maggiori di 50.000 euro, dieci volte il compenso.

All'azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395.

L'azione di responsabilità verso i sindaci si prescrive nel termine di cinque anni dal deposito della relazione di cui all'articolo 2429 concernente l'esercizio in cui si è verificato il danno».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 marzo 2025

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Nordio

## **Brevi sulla cd. "perimetrazione" della responsabilità dei componenti del collegio sindacale**

L' unico articolo della legge n. 35/2025, modifica l'articolo 2407 del codice civile, al fine di sostituire il regime la **responsabilità**, solidale con gli amministratori, **gravante sui membri dei collegi sindacali** con un sistema di responsabilità limitata basato sul compenso annuo percepito.

Nel dettaglio, le modifiche **sostituiscono il secondo comma** e aggiungono un **comma finale**; la modifiche incidono radicalmente sul regime di **responsabilità dei sindaci**.

Si ricorda che i **commi non modificati**, ovvero il **primo** ed il **terzo**, stabiliscono, rispettivamente che:

- i sindaci devono adempiere i loro doveri con la **professionalità e la diligenza** richieste dalla natura dell'incarico, sono responsabili della **veridicità delle loro attestazioni** e devono **conservare il segreto** sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio (*responsabilità esclusiva*);
- all'**azione di responsabilità** contro i sindaci **si applicano**, in quanto compatibili, **le disposizioni** degli articoli 2393, 2393-*bis*, 2394, 2394-*bis* e 2395 del codice civile, cioè quelle **che disciplinano le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori societari** (terzo comma).

Più nel dettaglio, il terzo comma (non modificato) dell'art.

2407 c.c. prevede che all'azione di responsabilità contro i sindaci **si applicano**, in quanto compatibili, **le disposizioni** degli articoli 2393, 2393-*bis*, 2394, 2394-*bis* e 2395 del codice civile, cioè quelle **che disciplinano le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori** societari. Più nel dettaglio si tratta dell'azione sociale di responsabilità (art. 2393 c.c.), dell'azione sociale di responsabilità esercitata dai soci (art. 2393-*bis* c.c.), dell'azione proposta dai creditori sociali (art. 2394 c.c.); delle azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali (art. 2394-*bis* c.c.) e infine dell'azione individuale del socio e del terzo (art. 2395 c.c.).

## **Le novelle**

**Il limite massimo alla responsabilità di ciascun membro del collegio sindacale. Il sistema del multiplo del compenso**

Il **nuovo secondo comma**, nel ribadire che i sindaci che abbiano agito (o ommesso di agire) in **violazione dei propri doveri** (al di fuori delle ipotesi di dolo), sono **responsabili nei confronti della società, dei soci, dei creditori e dei terzi**, ne circoscrive tuttavia l'entità ad **un multiplo** del compenso annuo percepito dal sindaco medesimo, secondo il seguente schema che prevede **3 scaglioni**:

- fino a 10.000 euro, **15 volte il compenso**;
- da 10.000 a 50.000 euro, **12 volte il compenso**;
- oltre 50.000 euro, **10 volte il compenso**.

Tali limitazioni non trovano applicazione nei casi in cui i

sindaci abbiano agito con dolo.

Da punto di vista soggettivo, la responsabilità ex nuovo comma secondo dell'articolo 2407 c.c. riguarda ovviamente i danni cagionati alla società che ha conferito l'incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi e si applica a tutti i componenti degli organi di controllo delle società di capitali e delle società cooperative, siano essi sindaci unici o membri di un collegio sindacale. La nuova disciplina non si applica ai revisori legali di S.R.L. nominati ai sensi dell'articolo 2477 c.c.

### **I nuovi termini di prescrizione**

**L'ultimo comma**, aggiunto dalla legge in esame, inserisce un termine di **prescrizione di 5 anni** per esercitare **l'azione di responsabilità** verso i sindaci, decorrente dal momento del **deposito della relazione dei sindaci**, allegata al bilancio relativo all'esercizio in cui si è verificato il danno, ai sensi dell'art. 2429 c.c.

## **Il Testo dell'art. 2407 del Codice civile (previgente e modificato dalla legge 14 marzo 2025, n. 35)**

<b>Normativa previgente</b>	<b>Normativa <i>post</i> Legge 14 marzo 2025, n. 35</b>
<b>Codice civile</b> Art. 2407	

<i>Responsabilità</i>	<i>Responsabilità</i>
<p>I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio</p>	<p><u>Non modificato</u></p>
<p>Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.</p>	<p><b>Al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo, anche nei casi in cui la revisione legale è esercitata da collegio sindacale a norma dell'articolo 2409-bis, secondo comma, i sindaci che violano i propri doveri sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l'incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito, secondo i seguenti scaglioni: per i compensi fino a 10.000 euro, quindici volte il compenso; per i compensi da 10.000 a 50.000 euro, dodici volte il compenso; per i compensi maggiori di 50.000 euro, dieci volte il compenso</b></p>

<p>All'azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393-<i>bis</i>, 2394, 2394-<i>bis</i> e 2395.</p>	<p><i>Non modificato</i></p>
	<p><b>L'azione di responsabilità verso i sindaci si prescrive nel termine di cinque anni dal deposito della relazione di cui all'articolo 2429 relativa all'esercizio in cui si è verificato il danno.</b></p>